



COMUNE DI BRINDISI

Consigliere Comunale Roberto Quarta

p.c. Sindaco dott. Giuseppe Marchionna
p.c. Presidente del Consiglio Comunale Gabriele Antonino
p.c. Consigliere Comunale Lucia Vantaggiato- capogruppo F.I.
Loro sedi

Oggetto : dichiarazione di esclusione del consigliere R. Quarta dal Gruppo consiliare di Fratelli d'Italia.
Riscontro pec del 23/12/23 .

Nella seduta del consiglio comunale del 21/12 u.s., la capogruppo di Fratelli d'Italia, sig.ra Lucia Vantaggiato, consegnava al sottoscritto una nota, firmata anche dai consiglieri Mevoli, DeMaria, Borromeo e Sticchi, con la quale si comunicava che "il consigliere comunale Roberto Quarta non fa più parte del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia".

Con pec del 23/12 u.s., il consigliere R.Quarta ha quindi chiesto un parere sull'ipotizzata sua esclusione dal predetto gruppo consiliare, peraltro dichiarata dalla consiglieria L.Vantaggiato nella stessa seduta consiliare del 21 u.s..

Richiamata la previsione statutaria (art. 39) che prevede che il Segretario generale possa rendere pareri tecnico-giuridici sui quesiti posti dal Presidente, dal Sindaco e dai Consiglieri, rappresento quanto segue:

1. lo Statuto comunale (art. 16) qualifica i gruppi consiliari quali "articolazioni interne" del Consiglio Comunale. Ciò in consonanza con la giurisprudenza (v. sentenza n.16240/2004 del T.A.R. Lazio) che ha precisato che i gruppi consiliari hanno una duplice natura; essi rappresentano, per un verso, la proiezione dei partiti all'interno delle assemblee e, per altro verso, costituiscono parte dell'ordinamento assembleare, in quanto articolazioni interne di un organo istituzionale. In tale ultima veste, contribuiscono ad assicurare un ordinato confronto dialettico anche per agevolare l'elaborazione di proposte e l'assunzione delle deliberazioni consiliari;

2. L'art.38, comma 2, del D.Lgs. n.267/00 demanda al regolamento, "nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto", la disciplina del funzionamento dei consigli. Lo stesso Statuto comunale di Brindisi (art. 19) demanda al regolamento del Consiglio comunale la disciplina della composizione dei gruppi consiliari. Pertanto, le problematiche relative alla costituzione ed al funzionamento dei gruppi consiliari devono essere valutate alla stregua delle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l'ente locale si è dotato;

3. il vigente Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Brindisi, approvato con DCC n. 10/2017 e s.m.i., disciplina all'art. 12 la costituzione dei gruppi consiliari.

Dalla lettura del citato regolamento si rileva una disciplina dettagliata per quanto riguarda il passaggio di un consigliere da un gruppo ad un altro, in ogni caso sul presupposto che la fuoriuscita dal gruppo originario sia espressione di una volizione dello stesso consigliere. Il ridetto regolamento si premura di stabilire peraltro che, nel caso in cui il consigliere dimissionario intenda aderire ad altro gruppo (salvo che si tratti del gruppo misto), occorre l' accettazione da parte del gruppo cui il consigliere chiede di aderire.

Per contro, nell'ambito delle surriferite fonti di autonomia locale (dove-si ribadisce- dovrebbero trovare adeguata soluzione le relative problematiche applicative), non si rinviene una specifica normativa che preveda l'ipotesi della espulsione di un consigliere dal proprio gruppo di appartenenza originario.

A ben vedere, il richiamato art. 12 esordisce, con una norma di principio, stabilendo che “I Gruppi consiliari si formano e proseguono nel corso del mandato, di regola, in relazione alle liste dei candidati, alle quali appartengono i Consiglieri eletti.”

4. In conclusione, si è del parere, in ciò confortato da conformi orientamenti del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali (tra gli altri, pareri del 21.1.2020; 12-8-2019; 3.5.2019) che, stante l’attuale quadro regolamentare, l’ espulsione di un consigliere dal proprio gruppo di appartenenza originario, incidendo peraltro sul diritto dello stesso di esercitare il proprio incarico “senza vincolo di mandato”, si potrebbe configurare come lesiva di prerogative costituzionalmente garantite.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco R. Arena

confronto dialettico tra le diverse posizioni politiche e programmatiche

facendo seguito alla comunicazione di "espulsione" ha dichiarato

Al riguardo appare opportuno, preliminarmente, esaminare la natura giuridica dei gruppi. Come noto, la tematica del rapporto tra partiti politici e gruppi costituiti nell'ambito degli organi assembleari è stata ampiamente dibattuta.

In linea generale si osserva che il rapporto tra il candidato eletto ed il partito di appartenenza "...non esercita influenza giuridicamente rilevabile, attesa la mancanza di rapporto di mandato e la assoluta autonomia politica dei rappresentanti del consiglio comunale e degli organi collegiali in generale rispetto alla lista o partito che li ha candidati" (Tar Puglia, sez. di Bari sentenza n. 506 del 2005).

Ne consegue che all'interno del consiglio i gruppi non sono configurabili quali organi dei partiti e, pertanto, non sembra sussistere in capo a questi ultimi una potestà direttamente vincolante sia per un membro del gruppo di riferimento, sia per gli organi assembleari dell'ente.

Si richiama la sentenza n.16240/2004 con la quale il T.A.R. Lazio ha precisato che i gruppi consiliari hanno una duplice natura; essi rappresentano, per un verso, la proiezione dei partiti all'interno delle assemblee, e, per altro verso, costituiscono parte dell'ordinamento assembleare, in quanto articolazioni interne di un organo istituzionale.

Nella citata pronuncia, si legge "... è dunque possibile distinguere due piani di attività dei gruppi: uno, più strettamente politico, che concerne il rapporto del singolo gruppo con il partito politico di riferimento, l'altro, gravitante nell'ambito pubblicistico, in relazione al quale i gruppi costituiscono strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie degli organi assembleari, contribuendo ad assicurare l'elaborazione di proposte e il confronto dialettico tra le diverse posizioni politiche e programmatiche (cfr. Cass. civ, SS.UU., 19 febbraio 2004, n.3335; C.S., IV, 2 ottobre 1992, n.932; Corte Cost. 12 aprile 1990, n.187)."

Per quanto riguarda la questione rappresentata si evidenzia che il nostro ordinamento "... si preoccupa di assicurare un metodo di organizzazione democratica dei gruppi (in linea con quanto previsto dall'art. 49 Cost. relativamente ai partiti politici), ma non intende in alcun modo condizionarne la vita e le dinamiche interne. In altre parole, il concreto funzionamento e la gestione dei gruppi (parlamentari,

regionali, consiliari), diventano rilevanti per l'ordinamento solo quando questi ultimi interferiscano con lo svolgimento delle funzioni proprie delle assemblee..." (T.A.R. per il Lazio ul.cit).

L'art.38, comma 2, del decreto legislativo n.267/00 demanda al regolamento, "nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto", la disciplina del funzionamento dei consigli; pertanto, le problematiche relative alla costituzione ed al funzionamento dei gruppi consiliari devono essere valutate alla stregua delle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l'ente locale si è dotato.

Dalla lettura del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale si rileva una disciplina dettagliata per quanto riguarda il passaggio da un gruppo ad un altro, con il presupposto indefettibile dell' accettazione da parte del gruppo cui il consigliere chiede di aderire.